REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 31/18 DEL 27.6.2017

Oggetto: Programma di ripartizione di euro 4.806.000 in favore dei Comuni per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo che hanno subìto una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione. Cap. SC02.0890 - C.D.R. 00.05.01.01.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente premette che con la legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, art. 3, comma 2, lett. b), come integrata dall'art. 6, comma 10, lett. b), della L.R. n. 1/2011, è stata prevista l'erogazione di contributi a favore delle Amministrazioni comunali per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo su terreni che insistano in prossimità di aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione, di cave dismesse, di impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani o di produzione di energia da fonte fossile, nonché ricadenti nei comuni che hanno subito rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione.

Su proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, la Giunta regionale approva il programma degli interventi e la ripartizione delle risorse.

L'Assessore evidenzia che la programmazione degli interventi deve essere attuata, da un lato, nel pieno rispetto degli obiettivi di recupero ambientale previsti dalla richiamata disposizione normativa, dall'altro sulla base delle politiche del lavoro definite con la deliberazione della Giunta regionale n. 31/2 del 17.6.2015 recante "Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 1 "Investire sulle Persone" - Priorità Lavoro".

Per il perseguimento delle descritte finalità, l'Assessore ricorda che con la legge regionale 13 aprile 2017, n. 5, all'art. 3, comma 1, è stata autorizzata una spesa di € 7.860.000 per gli interventi relativi all'aumento, alla manutenzione e alla valorizzazione del patrimonio boschivo di cui alle sopra citate leggi.

Nello specifico la spesa viene così ripartita:

a) una quota pari a € 3.054.000 per gli interventi relativi al patrimonio boschivo in aree interessate da gravi forme di deindustrializzazione;

b) la restante somma, di € 4.806.000, a favore dei Comuni che hanno subìto una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione.

L'Assessore rileva la necessità di procedere prioritariamente alla ripartizione delle risorse pari a € 4.806.000, rinviando ad una successiva deliberazione la ripartizione delle risorse pari a € 3.054.000.

Conseguentemente l'Assessore propone l'assegnazione dell'importo di € 4.806.000 a favore dei Comuni che hanno subìto una diminuzione del numero degli occupati nel settore della forestazione, in misura non inferiore a 3 unità rilevata con riferimento agli ultimi 10 anni (1.1/2007 - 31.12.2016), secondo criteri che tengano conto:

- del numero di disoccupati nel settore della forestazione;
- dell'estensione delle aree del territorio comunale concesse all'Agenzia Forestas.

L'Assessore propone altresì, in considerazione delle sempre più limitate risorse a disposizione e al fine di garantire la massima efficienza nella loro assegnazione, di applicare uno specifico criterio che tenga conto del grado di avanzamento dei lavori e della rendicontazione delle spese sostenute relativamente ai contributi già concessi, in analogia a quanto previsto con la deliberazione della Giunta regionale n. 54/20 dell'11.5.2015.

La richiesta potrà essere inoltrata sia dai Comuni della Sardegna che già in passato hanno ricevuto i contributi per la realizzazione di interventi di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo sia dai Comuni che, pur in possesso dei requisiti, non sono stati finora destinatari di contributi in argomento.

Ai fini del calcolo inerente la diminuzione del numero degli occupati saranno considerati i dati forniti e certificati dall'Agenzia Forestas; i dati inerenti l'estensione delle aree del territorio comunale concesse all'Agenzia Forestas, saranno certificati dai Comuni in sede di presentazione della domanda di contributo, mentre con riferimento allo stato di attuazione degli interventi precedentemente finanziati, verranno utilizzati i dati in possesso del competente servizio della DGDA alla data di presentazione delle domande.

L'Assessore propone che lo stanziamento di € 4.806.000 sia ripartito assegnando a ciascun Comune che in presenza dei richiesti requisiti presenti domanda, un contributo compreso tra un minimo di € 34.000 e un massimo di € 90.000 secondo quanto sintetizzato nella sotto indicata tabella, tenuto conto degli esiti derivanti dall'applicazione dei parametri di cui all'allegato A della presente deliberazione, recante "Criteri per l'assegnazione contributi patrimonio boschivo", costituente parte integrante e sostanziale della stessa:

Posizione in graduatoria Comune beneficiario	Importo fascia	n. Comuni beneficiari	Importo complessivo fascia
Dal 1° al 7° posto	€ 90.000	7	€ 630.000
Dal 8° al 14° posto	€ 80.000	7	€ 560.000
Dal 15° al 24° posto	€ 70.000	10	€ 700.000
Dal 25° al 40° posto	€ 60.000	16	€ 960.000
Dal 41° al 56° posto	€ 50.000	16	€ 800.000
Dal 57° al 73° posto	€ 40.000	17	€ 680.000
Dal 74° al 87° posto	€ 34.000	14	€ 476.000
Totale contributo tipologia b)			€ 4.806.000

Le eventuali risorse non assegnate saranno ripartite tra i beneficiari in proporzione alle fasce di finanziamento attribuite.

Il contributo dovrà essere impegnato dagli enti beneficiari entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di assegnazione pena la decadenza del contributo concesso.

Il 50% delle risorse finanziarie destinate a ciascun Comune verrà erogato contestualmente al riconoscimento del contributo e comunque previa dimostrazione dell'avvio di tutti i lavori compresi quelli dell'annualità 2016 e la presentazione della rendicontazione e del certificato di regolare esecuzione o di collaudo relativamente agli interventi per le annualità fino al 2013; mentre il rimanente 50% verrà erogato all'atto della presentazione del documento attestante l'avvio dei lavori riferiti alla corrente annualità.

La rendicontazione finale inerente l'utilizzo del contributo dovrà essere presentata entro 3 mesi dalla data di conclusione dei lavori e comunque non oltre l'anno successivo a quello dell'impegno.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 87 della L.R. n. 6/1987, come modificato dal comma 2 dell'art. 13 della L.R. n. 5/1989, i Comuni saranno tenuti a realizzare i progetti che prevedano l'utilizzazione del contributo concesso secondo i seguenti parametri: una quota non inferiore al 70 per cento in conto oneri diretti e riflessi per i lavoratori da occupare; una quota non superiore al 23 per cento per la dotazione delle attrezzature, materiali e noli; una quota non superiore al 7 per cento per oneri di assistenza tecnica relativa alla predisposizione ed attuazione dei progetti

I Comuni beneficiari dei contributi potranno eseguire i seguenti lavori di manutenzione forestale che non comportino una modificazione delle situazioni naturali, non siano configurabili come impianti o opere edilizie in senso stretto e pertanto non siano riconducibili all'ambito di applicazione della normativa sui lavori pubblici:

a) interventi selvicolturali per la gestione delle foreste, rimboschimenti e imboschimenti anche al fine di riqualificazione ambientale e salvaguardia del territorio, forestazione urbana e altri interventi finalizzati alla realizzazione di sistemi verdi e della rete ecologica regionale o locale, comprensivi delle lavorazioni agricole accessorie, nonché lavori di realizzazione e manutenzione di sentieri in fondo naturale, semplici piste ciclopedonali destinate alla fruizione delle aree forestali e rurali;
b) lavori fitosanitari nel settore forestale;
c) lavori di manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale a fondo naturale, lavori di diminuzione del carico di incendio limitrofi alle strade comunali a fondo naturale ed interventi connessi;
d) semplici lavori di ingegneria naturalistica, con impiego prevalente di materiale vegetale vivo, connessi alla sistemazione di piccole frane, scarpate, viabilità agro-silvo-pastorale a fondo naturale, sentieri, piste di esbosco, ruscelli e piccoli corsi d'acqua;

e) lavori di sistemazioni idraulico forestale consistenti in interventi integrati di ricostituzione e cura dei boschi, di consolidamento dei versanti e di regimazione delle acque.

L'Assessore auspica che le risorse di cui alla presente deliberazione possano essere utilizzate prioritariamente per opere di prevenzione del rischio incendi, ed in particolare dai Comuni che sono stati colpiti dall'eccezionale evento nevoso avvenuto nelle giornate dal 17 al 20 gennaio 2017 per interventi di salvaguardia e ripristino del patrimonio forestale danneggiato.

I Comuni potranno realizzare i programmi di forestazione su terreni pubblici e privati e potranno affidare la progettazione e la direzione dei lavori degli interventi anche a soggetti non appartenenti all'Agenzia Forestas; in tal caso i Comuni potranno approvare le progettazioni previo parere di conformità espresso dall'Agenzia Forestas alle tipologie di lavori previsti dalla presente deliberazione e ai principi di cui al Piano Forestale Ambientale Regionale, fatti salvi le autorizzazioni e i nulla osta di legge (L.R. n. 1 del 14 maggio 2009, art. 3, comma 2, lettera b), punto 2), come modificato dall'art. 1, comma 10, lettera g), della L.R. n. 3 del 7 agosto 2009 e dall'art. 1, comma 28, della L.R. n. 6/2012).

I programmi di forestazione potranno essere predisposti e diretti dall'Agenzia Forestas della Sardegna, che fornirà anche gratuitamente le piante, previa deliberazione di perimetrazione delle aree da parte dei Comuni destinatari del contributo.

Per le modalità di reclutamento del personale e per l'affidamento diretto dei lavori a soggetti terzi o cooperative si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni dettate in materia.

La Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, acquisito il concerto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, constatato che il Direttore generale della Difesa dell'Ambiente ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

di approvare:

- il programma di ripartizione delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), della L.R. n. 5/2017, pari a € 4.806.000, stanziate sul cap. SC02.0890 CDR 00.05.01.01 - Missione 9 - Programma 05, del Bilancio regionale 2017, a favore dei Comuni che hanno subìto una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione, ai sensi della L.R. n. 1/2009, art. 3, comma 2, lett. b), come integrata dall'art. 6, comma 10, lett. b), della L.R. 1/2011, secondo i criteri richiamati in premessa e dell'allegato A della presente deliberazione recante "Criteri per assegnazione contributi patrimonio boschivo" che pertanto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- l'erogazione dei contributi di competenza dell'annualità 2017 secondo le modalità di seguito indicate:

a) 50% al riconoscimento del contributo e comunque previa dimostrazione dell'avvio di tutti i lavori compresi quelli dell'annualità 2016 e la presentazione della rendicontazione e del certificato di regolare esecuzione o di collaudo relativamente agli interventi per le annualità fino al 2013;

b) 50 % all'atto della presentazione del documento attestante l'avvio dei lavori riferiti alla corrente annualità;

– l'obbligo, per i Comuni beneficiari, di provvedere all'impegno dei contributi erogati per le finalità descritte nella presente deliberazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di assegnazione, pena la decadenza del contributo concesso, e alla rendicontazione degli stessi entro l'anno successivo a quello dell'impegno.

Il Direttore Generale
Alessandro De Martini

Il Vicepresidente
Raffaele Paci

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Criteri per l'assegnazione contributi patrimonio boschivo (legge regionale 13 aprile 2017, n. 5, art. 3 comma 1, lett. b))

Allegato A alla Delib.G.R. n. 31/18 del 27.6.2017

La legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 "Legge di stabilità 2017", nell'art. 3, comma 1, lett. b) ha previsto uno stanziamento di € 4.806.000 a favore dei Comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione, ai sensi della L.R. n. 1/2009, art. 3, comma 2, lett. b), come integrata dall'art. 6, comma 10, lett. b) L.R. 1/2011.

Con riferimento a tale tipologia di interventi anche tenuto conto delle sempre più limitate risorse disponibili vengono stabiliti i seguenti criteri di ripartizione del finanziamento.

La concessione dei contributi verrà disposta in base alla posizione raggiunta in graduatoria, in funzione della somma dei punteggi ottenuti per ognuno dei seguenti tre criteri, con la previsione di un punteggio complessivo massimo pari a 38 punti quale risultanza del sistema di premialità/penalità di seguito illustrato:

a. diminuzione del numero di occupati nel settore della forestazione, in misura non inferiore a 3 unità rilevata con riferimento agli ultimi 10 anni (01/01/2007 – 31/12/2016): massimo 35 punti;
b. estensione delle aree del territorio comunale concesse all'Agenzia Forestas: massimo 3 punti;
c. stato di attuazione degli interventi e rendicontazione della spesa, per i comuni che hanno già usufruito di finanziamenti negli anni precedenti: penalità massima di 8 punti. L'attuazione di tutti gli interventi e la loro rendicontazione non determinerà l'applicazione di penalizzazione.

Con riferimento al punto a) saranno considerati i dati forniti e certificati dall'Agenzia Forestas; con riferimento al punto b) saranno considerati i dati forniti e certificati dai comuni; con riferimento al punto c) saranno considerati i dati in possesso del competente servizio della DGDA alla data di presentazione delle domande.

Per quanto riguarda il criterio di cui alla sopracitata lettera a) si procederà all'attribuzione dei punteggi con la seguente modalità:

Riduzione degli occupati nel settore della forestazione negli ultimi 10 anni (01/01/2007 – 31/12/2016)	**Premialità**
maggiore di 20 unità	35
tra 20 unità e 16 unità	30
tra 15 unità e 11 unità	25
tra 10 unità e 6 unità	20
tra 5 unità e 3 unità	15

Per quanto riguarda il criterio di cui alla sopracitata lettera b) si procederà all'attribuzione dei punteggi con la seguente modalità:

Estensione del territorio in concessione all'Agenzia Forestas o agli Ispettorati ripartimentali	Premialità
maggiore di 2000 ha	3
tra 2000 ha e 1000 ha	2
tra 999 ha e 1 ha	1
inferiore a 1 ha	0

Per quanto riguarda il criterio di cui alla sopracitata lettera c) si procederà all'attribuzione dei punteggi con la seguente modalità:

Stato di attuazione degli interventi e rendicontazione della spesa	Penalità
Conclusione di tutti i lavori con presentazione della rendicontazione finale di tutti gli interventi oggetto di finanziamento	0
Avvio di tutti i lavori, conclusione solo di alcuni e presentazione della rendicontazione finale relativamente a tutti gli interventi conclusi oggetto di finanziamento	-3
Mancato avvio dei lavori oggetto di finanziamento riferiti a una annualità	-5
Mancato avvio dei lavori oggetto di finanziamento riferiti a due annualità	-8

A parità di punteggio, si terrà conto prioritariamente nell'ordine: della maggior diminuzione degli occupati nell'ultimo decennio; dell'estensione delle aree del territorio comunale pubbliche o private già concesse all'Agenzia Forestas; dell'ordine di arrivo della domanda.

La domanda dovrà essere redatta a firma del legale rappresentante dell'Ente, corredata da copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità, con l'indicazione dell'estensione delle aree concesse all'Agenzia Forestas.

La domanda dovrà essere presentata al protocollo della Direzione generale della difesa dell'ambiente – Servizio programmazione, bilancio e controllo, via Roma 80 Cagliari (CA), ovvero inoltrata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: *difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it.*

Le domande dovranno pervenire alla Direzione generale della difesa dell'ambiente entro le ore 14,00 del 10 luglio 2017. Saranno escluse le domande pervenute oltre i termini di scadenza indicati.

La diminuzione di occupati inferiore alle 3 unità, la mancata sottoscrizione della domanda da parte del rappresentante legale dell'Ente, il mancato rispetto dei termini di presentazione della

domanda, la riconducibilità dei comuni richiedenti alla fattispecie di cui alla lettera a) art. 3, comma 1, della legge regionale 13 aprile 2017 n. 5 (Legge di stabilità 2017) costituiranno motivo di esclusione.

Ogni eventuale comunicazione dovrà essere inviata al seguente indirizzo: Direzione Generale della Difesa dell'ambiente - Servizio Programmazione bilancio e controllo - Via Roma 80, 09123 Cagliari; ovvero al seguente indirizzo p.e.c.: difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it.

Sul sito istituzionale della Regione, sezione procedimenti seguendo il sottoindicato percorso è possibile acquisire le informazioni e la modulistica relativa al contributi in argomento:
struttura organizzativa / direzione generale difesa ambiente / procedura-modulistica / contributi patrimonio boschivo.

CARTA INTESTATA DELL'ENTE

All'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente
Direzione Generale della difesa dell'ambiente
Servizio Programmazione bilancio e controllo
Via Roma, 80
09123 Cagliari

pec: difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: Domanda di contributo per interventi di cui alla di cui alla legge regionale L.R. n. 1/2009, art. 3, comma 2, lett. b), come integrata dall'art. 6, comma 10, lett. b) L.R. 1/2011.

Il/La Sottoscritto/a _____ nato/a a _____

il_____, residente in

(prov._), in qualità di Rappresentante legale del Comune di _____

_____

CHIEDE

l'assegnazione di un contributo finalizzato alla realizzazione di interventi inerenti all'aumento, alla manutenzione e alla valorizzazione del patrimonio boschivo, di cui alle leggi in oggetto.

A tal fine il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, di cui all'art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445,

DICHIARA

che l'estensione delle aree del territorio comunale concesse per tali finalità all'Agenzia Forestas ammonta a:

Ha .....

Data _____

FIRMA

Si allega documento identità

Il presente documento, ai sensi dell'art. 38 del Dpr n. 445/2000, può essere sottoscritto dal Rappresentante dell'Ente in presenza del funzionario addetto, ovvero sottoscritto e trasmesso all'Amministrazione Regionale unitamente a una copia fotostatica del documento d'identità.